



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028
TELEX: 570523 COTOSOC

Indirizzo Internet: www.figc-crt.org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013

Comunicato Ufficiale N. 5 del 19/07/2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

11 luglio 2012

24.045/LC/bb

U.S.D. STIAVA

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 1^a Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della Società **USD STIAVA**, già rinunciataria al campionato di Prima Categoria, di ammissione al Campionato di Seconda Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (5.9.1959) e del numero di matricola (50880) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.040/LC/bb

A.S.D. LA SORBA CASCIANO

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 1^a Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della Società **ASD LA SORBA CASCIANO**, già rinunciataria al campionato di Prima Categoria, di ammissione al Campionato di Seconda Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (7.9.1977) e del numero di matricola (66090) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.050/LC/bb

U.S. VAGGIO A.S.D.

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^ Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della Società **US VAGGIO ASD**, già rinunciataria al campionato di 2^ Categoria, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (31.8.19939) e del numero di matricola (81994) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.049/LC/bb

U.S.D. SAN MACARIO A.S.D.

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^ Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della Società **USD SAN MACARIO ASD**, già rinunciataria al campionato di 2^ Categoria, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (1.3.1968) e del numero di matricola (750410) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.048/LC/bb

POL. SANTANNA A.S.D.

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^ Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della Società **POL SANTANNA ASD**, già rinunciataria al campionato di 2^ Categoria, di ammissione al Campionato di 3^ Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (21.8.2009) e del numero di matricola (930987) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.046/LC/bb

A.C. LIDO DI CAMAIORE A.S.D.

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^ Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^ Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della Società **A.C. LIDO DI CAMAIORE ASD**, già rinunciataria al campionato di 2^ Categoria, di ammissione al Campionato di

3^a Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (5.9.1959) e del numero di matricola (67343) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.041/LC/bb

U.S.D. BOZZANO CALCIO

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^a Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^a Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della **Società U.S.D. BOZZANO CALCIO**, già rinunciataria al campionato di 2^a Categoria, di ammissione al Campionato di 3^a Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (4.8.1953) e del numero di matricola (7610) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.039/LC/bb

A.S.D. SILLICAGNANA

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^a Categoria con richiesta di iscrizione al Campionato di 3^a Categoria.

In relazione all'oggetto, preso atto della comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti con la quale si conferma che il Comitato Regionale Toscana ha accolto l'istanza della **Società A.S.D. SILLICAGNANA**, già rinunciataria al campionato di 2^a Categoria, di ammissione al Campionato di 3^a Categoria, per la Stagione sportiva 2012/2013, si autorizza la conservazione dell'anzianità di affiliazione (21.8.2009) e del numero di matricola (930986) nonché il mantenimento del vincolo di tesseramento dei calciatori.

^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.047/LC/bb

A.S.D. SCINTILLAPISAEST

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 2^a Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 2^a Categoria e la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti ;

- Ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla Società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e per gli effetti dispone:

- Autorizzando la Società **ASD SCINTILLAPISAEST** a:
- partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile,
- conservare l'anzianità di affiliazione (31.7.1981) e numero di matricola (750265),

disponendo, altresì

- lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.038/LC/bb

POL. SAN FILIPPO A.S.D.

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 3^ Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti ;
- Ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla Società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premesso quanto sopra, ha accolto l'istanza e per gli effetti dispone:

- Autorizzando la Società **POL. SAN FILIPPO ASD** a:
- partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile,
- conservare l'anzianità di affiliazione (11.11.1988) e numero di matricola (203861),

disponendo, altresì

- lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^^^

11 luglio 2012

24.037/LC/bb

G.S.D. JUVENTUS CLUB VIAREGGIO

Oggetto: rinuncia a partecipare per la stagione sportiva 2012/2013 al Campionato di 3^ Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità di affiliazione e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- Vista la rinuncia espressa da codesta Società a partecipare al Campionato di 3^ Categoria e la contestuale istanza di partecipare solo ai campionati del Settore per l'Attività Giovanile;
- Visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Toscana e dalla Lega Nazionale Dilettanti ;
- Ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla Società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;

premessi quanto sopra, ha accolto l'istanza e per gli effetti dispone:

- Autorizzando la Società **GSD JUVENTUS CLUB VIAREGGIO** a:
- partecipare per la Stagione Sportiva 2012/2013 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile,
- conservare l'anzianità di affiliazione (23.9.1996) e numero di matricola (910910),

disponendo, altresì

- lo svincolo a favore dei calciatori tesserati per l'attività dilettantistica, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

1.2. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 5/A del 16/07/2012 della F.I.G.C. riguardante Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- C.U. n°6/A del 18/07/2012 riguardante Incremento indice ISTAT - adeguamento Premio di Preparazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.1.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE E JUNIORES REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 17 luglio 2012, in applicazione di quanto previsto dalle linee-guida per le iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013 della L.N.D. del 5 giugno 2012 prot. Segr./CT/MC/mde/5784 e di quanto pubblicato sul C.U. n.1 del 4 luglio 2012, esaminate le domande di iscrizione ai Campionati in epigrafe ha evidenziato quanto segue:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Società aventi diritto: n. 33

Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 33

Società che hanno presentato la richiesta di iscrizione completa in ogni sua parte: n. 33

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Società aventi diritto: n. 48

Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 48

Società che hanno presentato la richiesta di iscrizione completa in ogni sua parte: n. 47

La Società SSDARL San Frediano Rondinella non ha adempiuto:

- **al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari rilevabili dal riepilogo costi dell'iscrizione on-line;**
- **a indicare nell'apposito modulo la data dell'assemblea che ha nominato il Consiglio Direttivo in carica.**

Il Consiglio Direttivo ha stabilito nel

24 luglio p.v. entro le ore 12,30

il termine perentorio per la suddetta Società per la regolarizzazione della propria posizione, dopo di che non rispettando tale adempimento, la stessa sarà ritenuta esclusa dall'organico del Campionato di Promozione Stagione Sportiva 2012/2013.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Società aventi diritto: n. 64

Società che hanno effettuato la richiesta di iscrizione on-line: n. 63

La Società A.S.D. PELLI SANTACROCESPORT non ha effettuato la richiesta di iscrizione on-line e pertanto viene esclusa dall'organico del Campionato Regionale Juniores Stagione Sportiva 2012/2013.

Società che hanno presentato la richiesta di iscrizione completa in ogni sua parte: n. 62

La Società SSDARL San Frediano Rondinella non ha adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari rilevabili dal riepilogo costi dell'iscrizione on-line.

Il Consiglio Direttivo ha stabilito nel

24 luglio p.v. entro le ore 12,30

il termine perentorio per la suddetta Società per la regolarizzazione della propria posizione, dopo di che non rispettando tale adempimento, la stessa sarà ritenuta esclusa dall'organico del Campionato Regionale Juniores Stagione Sportiva 2012/2013.

3.1.2. ORARI UFFICIALI DELLE GARE

A modifica di quanto riportato nel **Comunicato Ufficiale n. 3** del 1 luglio 2012 della L.N.D. allegato al presente C.U., il Consiglio Direttivo del C.R.T. ha stabilito per la Stagione Sportiva 2012/2013 i seguenti orari ufficiali di inizio delle gare.

Precisiamo inoltre che le gare del Campionato Juniores Regionale inizieranno 30 minuti dopo gli orari suddetti salvo quando l'inizio delle gare è previsto alle ore 16:

dal 5 agosto 2012	ore 15.30
dal 28 ottobre 2012	ore 14.30
dal 3 febbraio 2013	ore 15.00
dal 31 marzo 2013	ore 15.30
dal 28 aprile 2013	ore 16.00

3.2. Segreteria

La Segreteria su delega del Consiglio Direttivo di questo Comitato riunitosi in data 19 giugno 2012, in considerazione di quanto stabilito sui CC.UU. n. 20 e 21 rispettivamente del 15 e del 20/10/2011 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2012/2013, ha deliberato le seguenti graduatorie di merito:

DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Squadre retrocesse dal campionato di 2^a categoria per effetto dei play-out classificate a fine calendario al 15° posto del proprio girone

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
Vada	6	10	40		12	0	5	73
Montemurlo 2008	8	12	40		8	0	0	68
Aquila S. Anna	0	18	35		12	0	0	65
Vergine Dei Pini	0	6	45		12	0	0	63
Virtus Comeana	0	6	35		8	0	8	57
Cerbaia	0	10	30		12	0	4	56
Camucia Calcio	0	6	30		12	0	1	49
Cinquale Calcio	0	6	25		14	0	0	45
Belvedere	0	6	25		12	0	0	43
Arcille	0	8	10		12	0	1	31
Monterchiese	0	12	5		8	0	0	25

3.2.1. COMPLETAMENTO ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

- Preso atto della fusione tra A.S.D. MONTE SAN SAVINO e U.S.D. ALBERORO, che ha liberato 1 posto nell'organico del Campionato di Seconda Categoria;
- Preso atto della comunicazione di cessazione di attività delle Società A.S.D. T.C.A. 1973, U.S.D. ATLETICO SALVIANO LIVORNO e A.S.D. ATLETICO TIRRENIA 2008;
- Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato di Seconda Categoria per partecipare al Campionato di Terza Categoria della Società G.S.D. CASTELVECCHIO DI COMPITO;
- Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato di Seconda Categoria per partecipare a Campionati di attività giovanile della Società A.S.D. PROGRESSO MONTELUPO;
- Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato di Seconda Categoria per partecipare solo al Campionato di Calcio a Cinque della Società A.F. FIRENZE CALCIO A 5;
- Preso atto della mancata effettuazione dell'iscrizione on-line al Campionato Juniores Regionale della Società A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT;
- visto l'art. 25 comma 2 della L.N.D.;
- In applicazione delle graduatorie di merito riportate sui CC.UU. n. 75 del 19.6.2012, n. 77 del 25.6.2012 e n. 3 del 12.7.2012 e del presente C.U. si è provveduto al completamento degli organici dei campionati di cui sotto:

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

- posti disponibili n. 8 assegnati a:
- A.C.D. FOLGOR CASTELLUCCIO 2008**
 - U.S.D. DON BOSCO FOSSONE**
 - A.S.D. STICCIANO**
 - A.S.D. AQUILA S.ANNA**
 - SSC. D. VIRTUS COMEANA**
 - A.S.D. CAMUCIA CALCIO**
 - U.S. BELVEDERE A.S.D.**
 - U.S.D. MONTERCHIESE**

Si precisa che le Società G.S.D. ALBERETA SAN SALVI, A.S.D. VADA, A.S.D. MONTEMURLO 2008, A.C.D. VERGINE DEI PINI, U.S.D. CERBAIA, F.C.D. CINQUALE CALCIO hanno comunicato la propria rinuncia alla riammissione al suddetto Campionato.

Inoltre si rende noto che la Società POL. S.FILIPPO A.S.D. ha comunicato di voler partecipare a Campionati di attività giovanile e la Società U.S. ARCILLE A.S.D. ha comunicato la cessazione di ogni attività.

Le Società di cui sopra dovranno regolarizzare le iscrizioni al suddetto campionato entro i termini sotto riportati:

ISCRIZIONE ON-LINE: 23 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 24 luglio 2012** (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale o presso le Delegazioni Provinciali di competenza **entro LE ORE 17,00 DEL 25 LUGLIO 2012**

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare ai relativi campionati.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
- posti disponibili n. 1 assegnato a:

O RANGE CHIMERA AREZZO A.S.D.

La Società di cui sopra dovrà regolarizzare l'iscrizione al suddetto campionato entro i termini sotto riportati:

ISCRIZIONE ON-LINE: 23 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 24 luglio 2012** (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale o presso la Delegazione Provinciale di competenza **entro LE ORE 17,00 DEL 25 LUGLIO 2012**

La mancata iscrizione costituirà espressa volontà di non voler partecipare ai relativi campionati.

3.2.2. ESTRATTI CONTO SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si comunica a tutte le Società che l'estratto conto della Stagione Sportiva 2011/2012 è disponibile sulla propria pagina web consultabile sul sito www.lnd.it attraverso le chiavi di accesso fornite da questo Comitato Regionale.

Si ricorda che i saldi passivi devono essere obbligatoriamente reintegrati contestualmente all'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2012/2013.

I saldi attivi possono essere detratti dall'importo della quota di iscrizione.

3.2.3. CORRISPONDENZA FRA SOCIETÀ E COMITATO REGIONALE

Per evitare possibili disguidi e ritardi nell'espletamento delle pratiche, interessanti l'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato, **raccomanda a tutte le società dipendenti di trasmettere tali pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant'altro relativo a pratiche o argomenti diversi da quelli del tesseramento.**

3.2.4. TESSERE PLASTIFICATE DI RICONOSCIMENTO GIUOCATORI

- TRASFERIMENTI

Nel caso in cui la Società che trasferisce un giocatore sia in possesso della tessera plastificata, **deve consegnarla alla Società cessionaria.**

- GIOCATORI SVINCOLATI

Le Società che inseriranno i giocatori loro tesserati nella lista di svincolo dovranno consegnare agli stessi "la tessera plastificata di riconoscimento". Al momento del nuovo tesseramento il giocatore dovrà fornire tale documento alla nuova Società per la quale assume nuovo vincolo.

- NUOVI TESSERATI

La Società, oltre alle normali procedure di tesseramento attualmente in atto, deve compilare anche il modulo per la richiesta della tessera come segue:

- . unire la foto del nominativo interessato, nell'apposito spazio, avendo cura di scrivere dietro la foto stessa nome, cognome, data di nascita;
- . compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo, lasciando in bianco il numero di matricola;
- . inoltrare il modulo con fotocopia del documento di riconoscimento, unitamente a tutti gli altri abituali documenti, all'Ufficio Tesseramento L.N.D.

- TESSERE RICONOSCIMENTO SCADUTE

Per il rinnovo delle tessere di riconoscimento scadute le Società dovranno usufruire dell'apposito modulo corredato:

- . da una foto del nominativo interessato, apposta nell'apposito spazio del modulo stesso, avendo cura di scrivere dietro la foto, nome e cognome e data di nascita;
- . compilare, scrivendo in stampatello, le voci riportate nel modulo;
- . allegare al modulo fotocopia di un documento di riconoscimento.

3.2.5. SOCIETA' INATTIVE

Si rende noto che le sotto segnate Società, hanno dichiarato la propria inattività per la Stagione Sportiva 2012/2013:

U.S.D. ATLETICO SALVIANO	MATRICOLA 930996
A.S.D. T.C.A. 1973	“ 932820
A.S.D. ATLETICO MASSESE CALCIO	“ 930955
A.S.D. SPARTACUS PETRARCA	“ 933926
A.C. ROSELLE	“ 934257
U.S. ARCILLE	“ 60027
A.C.D. ALTA VERSILIA/CRO POZZI	“ 750009
U.S.D. CECILIANO	“ 60361
A.C.D. REAL BORGO PITTINI	“ 914255
A.S. REAL TERRANUOVA	“ 750542
A.S.D. SPORTING DONORATICO	“ 919404 (CALCIO A 5)

IN BASE ALL'ART. 110 DELLE N.O.I.F. I CALCIATORI TESSERATI PER LE SOCIETÀ' SOPRAINDICATE SONO LIBERI DA OGNI VINCOLO DALLA DATA DEL PRESENTE COMUNICATO E PERTANTO POSSONO ESSERE TESSERATI PER QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ SOTTOSCRIVENDO IL MODULO DI "RICHIESTA TESSERAMENTO" (COLORE GIALLO).

Si rende noto che anche la Società sotto indicata, ha dichiarato la propria inattività del puro Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2012/2013:

A.S.D. PORTUALE 2011	“ 934507 (S.G.S.)
-----------------------------	--------------------------

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI

TERMINI TESSERAMENTO E SVINCOLI

Si ricorda a tutte le Società che, all'interno del nostro sito web www.figc-crt.org nella sezione "Modulistica", alla voce "Tesseramento LND e SGS-Modulistica, procedure, termini, premio preparazione" è disponibile il documento "Termini tesseramento e svincoli. Prospetto per le Società stagione sportiva 2012/2013".

RICHIESTE DI TESSERAMENTO ("LISTE GIALLE")–CODICE FISCALE

Si ricorda alle Società che come accaduto per la scorsa Stagione Sportiva, nelle richieste di tesseramento (lista gialla),

è obbligatorio indicare il codice fiscale del calciatore

da inserire nell'apposito spazio riservato sotto la casella "Cognome e Nome".

Pertanto alle Società che hanno inviato o invieranno richieste di tesseramento sprovviste di codice fiscale, questo Ufficio Tesseramenti provvederà alla contestazione di tale inadempienza.

SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.

Si ricorda che le Società possono stipulare con i propri calciatori accordi per il loro svincolo in base all'art. 108 delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal sito www.figc-crt.org nella sezione "Modulistica" – "Tesseramento LND e SGS").

Tale accordo – in triplice copia – deve essere depositato, a pena di nullità, presso questo Comitato Regionale entro 20 giorni dalla data della stipulazione in esso indicata e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2013.

PROCEDURE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Di seguito si riportano note chiarificatrici relative alla documentazione da allegare alle varie tipologie di richiesta di tesseramento:

- TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Dichiarazione del calciatore su eventuali precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore e dai genitori. <u>Nel caso in cui fosse stato tesserato all'estero, la richiesta di tesseramento non potrà essere evasa al Comitato, ma dovrà essere inoltrata immediatamente all'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC.</u>
Iscrizione scolastica	Certificato di iscrizione presso l'Istituto scolastico
Prova di nascita del calciatore	Certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza) se nato in Italia o documento equipollente che comprovi la data di nascita.
Documento identificativo del calciatore	Fotocopia del passaporto del calciatore o documento equipollente.
Documento identificativo dei genitori	Fotocopia del passaporto o documento equipollente.
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line, dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento giovanile alle delegazioni provinciali di competenza che provvederanno ad inoltrarla all'Ufficio Tesseramenti del C.R. Toscana per il controllo, la ratifica del tesseramento e conseguente invio della stessa alla Commissione tesseramento minori stranieri per le verifiche di sua competenza.

Si ricorda che il calciatore non potrà essere utilizzato finché la Società non avrà ricevuto notizia dell'avvenuto tesseramento.

Si specifica inoltre che qualora la suddetta Commissione in sede di esame non ritenga la documentazione prodotta conforme alle norme, la stessa può intervenire con un provvedimento di revoca del tesseramento

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI (RINNOVO ANNUALE SGS – PROCEDURA ON LINE)

CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Cartellino previsto dalle norme federali (procedura on line)
Iscrizione o frequenza scolastica	Certificato di iscrizione o frequenza presso l'Istituto scolastico
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Cartellino previsto dalle norme federali (procedura on line)
Iscrizione o frequenza scolastica	Certificato di iscrizione o frequenza presso l'Istituto scolastico
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Prova di soggiorno in Italia del ragazzo e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo (tre cedolini).

Le Società, effettuato il tesseramento attraverso la procedura on line, dovranno presentare la documentazione necessaria al tesseramento giovanile alle delegazioni provinciali di competenza.

- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – MAI GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)

CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Dichiarazione del calciatore	Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore.
Certificato di Residenza Storico	Certificato di Residenza Storico attestante la residenza del calciatore in Italia da almeno 12 mesi.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Dichiarazione del calciatore	Dichiarazione in cui venga indicato che il calciatore non è mai stato tesserato all'estero e firmata dal calciatore.
Certificato di Residenza Storico	Certificato di Residenza Storico attestante la residenza del calciatore in Italia da almeno 12 mesi.
Prova di soggiorno in Italia del calciatore	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente all'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo 02/07/2012-30/03/2013.

Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.

Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.

- TESSERAMENTO CALCIATORI MAGGIORENNI – GIA' GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (PRIMO TESSERAMENTO IN ITALIA)

CALCIATORE COMUNITARIO:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Certificato di Residenza	Certificato di Residenza.
Dichiarazione del calciatore su precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicata l'ultima società dove ha giocato e la relativa Federazione di appartenenza firmata dal calciatore.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Attività lavorativa/Studio	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.
Certificato di Residenza	Certificato di Residenza.
Dichiarazione del calciatore su precedenti tesseramenti all'estero	Dichiarazione in cui venga indicata l'ultima società dove ha giocato e la relativa Federazione di appartenenza firmata dal calciatore.
Prova di soggiorno in Italia del calciatore	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate direttamente all'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. (Via G. Allegri, 14 – 00198 Roma) nel periodo 02/07/2012-31/12/2012.

Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione direttamente dal competente Ufficio Tesseramenti F.I.G.C.

Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.

La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con questa tipologia di tesseramento.

- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA' TESSERATI IN ITALIA – MAI GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)

CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Certificato di Residenza	Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Certificato di Residenza	Certificato di Residenza.
Prova di soggiorno in Italia del calciatore	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – 50135 Firenze) nel periodo 02/07/2012-31/05/2013 per i calciatori minorenni e nel periodo 02/07/2012-30/03/2013 per i calciatori maggiorenni.

Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.

Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.

- TESSERAMENTO CALCIATORI GIA' TESSERATI IN ITALIA – GIA' GIOCATO PER FEDERAZIONI ESTERE (RINNOVO)

CALCIATORE COMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

CALCIATORE COMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Certificato di Residenza	Certificato di Residenza.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MINORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Residenza e stato di famiglia del calciatore	Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
Prova di soggiorno in Italia del calciatore e dei genitori	Permesso di soggiorno del minore e dei genitori. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.
Attività lavorativa/Studio	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.

CALCIATORE EXTRACOMUNITARIO MAGGIORENNE:

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Richiesta di tesseramento	Il modulo previsto dalle norme federali
Certificato di Residenza	Certificato di Residenza.
Prova di soggiorno in Italia del calciatore	Permesso di soggiorno del calciatore. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto presentare la copia del vecchio permesso di soggiorno e la richiesta di rinnovo.
Attività lavorativa/Studio	Dichiarazione del datore di lavoro certificata da Ente competente attestante la regolare assunzione o iscrizione/frequenza scolastica.

Le suddette richieste di tesseramento devono essere inviate all'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale (Via G. D'Annunzio, 138 – 50135 Firenze) nel periodo 02/07/2012-31/05/2013 per i calciatori minorenni e nel periodo 02/07/2012-30/03/2013 per i calciatori maggiorenni.

Il calciatore potrà essere impiegato in gara solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana.

Si ricorda inoltre che tali richieste di tesseramento hanno validità annuale e che nel corso della stagione sportiva i calciatori non possono essere né trasferiti né svincolati.

La Società può tesserare e schierare in campo solamente UN calciatore con questa tipologia di tesseramento.

3.2.7. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI MODALITA' DI ISCRIZIONE

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

Le Società che intendessero iscriversi al Campionato Juniores Provinciali in contemporanea con l'iscrizione della prima squadra dovranno provvedere contestualmente anche al versamento dell'importo previsto per il campionato Juniores. Qualora volessero invece effettuare il versamento previsto entro il termine stabilito (10 agosto 2012) dovranno effettuare le due iscrizioni separatamente

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2012/2013, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

Le Società che non volessero iscriversi ai Campionati di competenza o che volessero modificare il proprio tipo di attività devono far pervenire a questo Comitato Regionale comunicazione in merito **entro il termine stabilito per l'iscrizione al proprio campionato di competenza.**

- D) – SECONDA CATEGORIA**
- F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1**
- G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2**
- H) – CALCIO A CINQUE SERIE D**
- I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES**
- L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C**
- M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D**
- N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES**
- O) – TERZA CATEGORIA**
- P) – JUNIORES PROVINCIALI**
- Q) – ALLIEVI REGIONALI**
- R) – GIOVANISSIMI REGIONALI**

MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito www.lnd.it (area società), attraverso la pagina web di ogni società dove è stato predisposto un apposito programma in merito.

Si ricorda a tale proposito che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato e l'ammontare del proprio saldo.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI
IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. / Disponibilità dell'impianto di gioco
da parte dell'Ente proprietario / Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante
e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE
NECESSARIAMENTE RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA
NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

**PRECISIAMO, INOLTRE, CHE EVENTUALI VARIAZIONI ALL'ORGANIGRAMMA
(DIMISSIONI, INTEGRAZIONI, ECC.) NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON-LINE ACCEDENDO ALL'AREA SOCIETÀ
DELLA PROPRIA PAGINA WEB, OPERANDO NELLO SPAZIO AREA GENERALE ED
ISCRIZIONI/ORGANIGRAMMA. LA STAMPA DELLE VARIAZIONI DOVRÀ ESSERE
INVIATA O DEPOSITATA PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE E LA DATA DI
ARRIVO O DI DEPOSITO COSTITUIRÀ LA DECORRENZA DELLE VARIAZIONI
STESSE.**

**NON SARÀ ACCETTATA ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE E LE VARIAZIONI
PROPOSTE SENZA L'INSERIMENTO WEB DA PARTE DELLA SOCIETÀ SARANNO
CONSIDERATE NULLE ED ARCHIVIAE.**

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale
che avverrà all'arrivo del plico cartaceo dopo gli opportuni controlli.

L'effettuazione dell'iscrizione on-line terminerà rispettivamente il giorno:

SECONDA CATEGORIA: 16 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 18 luglio 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
20 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE C1: 23 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 25 luglio 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO**
presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
27 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE C2: 23 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 25 luglio 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
27 LUGLIO 2012

CALCIO A CINQUE SERIE D: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
21 AGOSTO 2012

CALCIO A CINQUE JUNIORES: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE SERIE C: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE SERIE D: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
21 AGOSTO 2012

CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
21 AGOSTO 2012

TERZA CATEGORIA: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro **LE ORE 19,00 DEL**
20 AGOSTO 2012

oppure

presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
22 AGOSTO 2012

JUNIORES PROVINCIALI: 10 AGOSTO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o **DEPOSITATO** presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro **LE ORE 19,00 DEL**
20 AGOSTO 2012

oppure

presso questo Comitato Regionale
entro **LE ORE 19,00 DEL**
22 AGOSTO 2012

ALLIEVI REGIONALI: 18 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 19 luglio 2012** (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale entro **LE ORE 12,00 DEL 21 LUGLIO 2012**

GIOVANISSIMI REGIONALI: 18 LUGLIO 2012

Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 19 luglio 2012** (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale entro **LE ORE 12,00 DEL 21 LUGLIO 2012**

Sulla propria pagina web ogni società può consultare e scaricare il manuale esplicativo delle procedure.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- **CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI, CALCIO A CINQUE SERIE JUNIORES E CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES**

L'importo complessivo richiesto più eventuale saldo passivo della stagione 2011/2012, deve essere pagato mediante **ASSEGNO CIRCOLARE** intestato a **COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.** o **BONIFICO BANCARIO** su **B.C.C. PONTASSIEVE** Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: **IT08Z0873602801000000600169** intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). L'importo dell'iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

- **CAMPIONATI 2^ CATEGORIA, CALCIO A CINQUE SERIE C1, CALCIO A CINQUE SERIE C2, CALCIO A CINQUE SERIE D, CALCIO FEMMINILE SERIE C, CALCIO FEMMINILE SERIE D, CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

L'importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2011/2012, deve essere pagato mediante **ASSEGNO CIRCOLARE** intestato a **COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D.** o **BONIFICO BANCARIO** su **B.C.C. PONTASSIEVE** Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: **IT08Z0873602801000000600169** intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l'opzione per la dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.

L'importo dell'iscrizione è indicato nella relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l'esistenza dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013).

Per le Società che optano per il pagamento mediante l'opzione R.I.D. Bancario per la prima volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013.

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.

3.2.8. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 CAMPIONATI DILETTANTI **QUOTE ISCRIZIONI**

- F) – CALCIO A CINQUE SERIE C1
- G) – CALCIO A CINQUE SERIE C2
- H) – CALCIO A CINQUE SERIE D
- I) – CALCIO A CINQUE JUNIORES
- L) – CALCIO FEMMINILE SERIE C
- M) – CALCIO FEMMINILE SERIE D
- N) – CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES
- O) – TERZA CATEGORIA
- P) – JUNIORES PROVINCIALI
- Q) – ALLIEVI REGIONALI
- R) – GIOVANISSIMI REGIONALI

F) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 23 LUGLIO 2012 (*)

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	900,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	700,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	660,00
Totale	€.	2.600,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
27 LUGLIO 2012**

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 14 SETTEMBRE 2012

G) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 2012/2013**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 23 LUGLIO 2012 (*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	600,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	700,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	760,00
Totale	€.	2.400,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 25 luglio 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE) o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale entro LE ORE 19,00 DEL 27 LUGLIO 2012

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 14 SETTEMBRE 2012

H) CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 2012/2013**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	500,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	700,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	760,00
Totale	€.	2.300,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012**

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 21 SETTEMBRE 2012

I) CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)**

Diritto di iscrizione al campionato	€.	300,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	300,00
Fondo cauzionale	€.	100,00
Totale	€.	700,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012**

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 20 OTTOBRE 2012

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Verranno iscritte d'ufficio alla Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque tutte le società aventi diritto a partecipare ai campionati di Serie C/1, Serie C/2 e Serie D escluse quelle che invieranno esplicita e motivata rinuncia entro la data di scadenza dell'iscrizione dei rispettivi campionati.

DATA DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE: 1° TURNO 10 SETTEMBRE 2012

le modalità di svolgimento e le date dei turni successivi saranno resi noti con un prossimo C.U.

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Le modalità di svolgimento e data di inizio saranno comunicate con un prossimo C.U.

L) CALCIO FEMMINILE SERIE C 2011/2012**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	900,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	900,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	560,00
Totale	€.	2.700,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012**

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.

M) CALCIO FEMMINILE SERIE D**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	600,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	900,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	560,00
Totale	€.	2.400,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012**

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.

N) CALCIO FEMMINILE PRIMAVERA/JUNIORES**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)**

Diritto di iscrizione al campionato	€.	350,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	250,00
Fondo cauzionale	€.	100,00
Totale	€.	700,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

**(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito entro il 13 agosto 2012 (fa fede la DATA DI SPEDIZIONE)
o DEPOSITATO presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
21 AGOSTO 2012**

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: da stabilire con prossimo C.U.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa. Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale. Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI F.I.G.C. - L.N.D.

Nella stagione sportiva 2012/2013 alle Delegazioni Provinciali F.I.G.C. - L.N.D viene demandata la direzione tecnica disciplinare delle sottoelencate attività:

- **Campionato di Terza Categoria**
- **Campionato di Terza Categoria Under 21**
- **Campionato Terza Categoria Under 18**
- **Campionato riserve**
- **Campionato Juniores Provinciale**
- **Attività mista**
- **Campionato Amatori**

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo richiesto per ogni singolo campionato più eventuale saldo passivo della stagione 2010/2011, deve essere pagato mediante ASSEGNO CIRCOLARE intestato a **COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. o BONIFICO BANCARIO su B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 CODICE IBAN: IT08Z0873602801000000600169** intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione). È possibile richiedere l'opzione per la dilazione del pagamento tramite modello R.I.D.

L'importo dell'iscrizione è indicato nelle relativa pagina riepilogativa degli oneri finanziari.

Le Società che hanno già attivato nella precedente stagione sportiva il pagamento tramite R.I.D. Bancario non dovranno presentarci un nuovo modello, ma confermarcene l'esistenza dichiarando che la procedura non è stata disdettata presso la Banca (vd. modello disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013).

Per le Società che optano per il pagamento mediante l'opzione R.I.D. Bancario per la prima volta, il relativo modello è disponibile sul nostro sito alla sezione modulistica iscrizione campionati 2012/2013.

Tale modello dovrà essere attivato presso la propria Banca e allegato alla domanda di iscrizione debitamente controfirmato dalla stessa.

Non sarà assolutamente accettata altra alternativa forma di pagamento o dilazione.

O) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA UNDER 21/UNDER 18**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 10 AGOSTO 2012 (*)**

Tassa associativa alla L.N.D.	€.	250,00
Diritto di iscrizione al campionato	€.	800,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	1.100,00
Assicurazione dirigenti	€.	90,00
Fondo cauzionale	€.	760,00
Totale	€.	3.000,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**
 (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)
o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza
entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012

oppure

presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012

ISCRIZIONI CAMPIONATI “RISERVE”

Le Società che si vogliono iscrivere al campionato di “Terza Categoria Under 21” e “Terza Categoria Under 18” con la squadra “Riserva” **SENZA DIRITTO A PROMOZIONE** dovranno inviare:

a) lettera di adesione su carta intestata della Società con indicazione del campo di gioco;

b) assegno circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana L.N.D. del seguente importo:

RISERVE		
Diritto di iscrizione al campionato	€.	800,00
Acconto spese per attività regionale e organizzazione	€.	850,00
Totale	€.	1.650,00

**Termine entro il quale deve essere effettuata l'iscrizione:
10 AGOSTO 2012 (ore 19)**

**(*) inviata per posta vale data timbro postale
depositata a mano presso i nostri uffici o la Delegazione Provinciale entro le ore 19.00**

P) CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

Al Campionato Provinciale “Juniores” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale “Juniores”, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21” e “3^a Categoria - Under 18”.

SCADENZA ISCRIZIONE ON-LINE 10 AGOSTO 2012 (*)

Diritto di iscrizione al campionato	€.	700,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€.	300,00
Totale	€.	1.000,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione “rendi definitivo il documento” e apparirà la dizione “documento convalidato”. Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 13 agosto 2012**

(fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**)

o DEPOSITATO presso le Delegazioni Provinciali di competenza

**entro LE ORE 19,00 DEL
20 AGOSTO 2012**

oppure

**presso questo Comitato Regionale
entro LE ORE 19,00 DEL
22 AGOSTO 2012**

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Q) – ALLIEVI REGIONALI

SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 18 LUGLIO 2012 (*)

Diritto di iscrizione al campionato (società dilettanti)	€.	310,00
Diritto di iscrizione al campionato (società puro Settore Giovanile)	€.	260,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Il pagamento dell'importo previsto per l'iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).

(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 19 luglio 2012 (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale **entro LE ORE 12,00 DEL 21 LUGLIO 2012****

Scheda informativa

Secondo l'elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato Allievi Regionale di "Merito" e Allievi Regionali stagione sportiva 2012/2013, pubblicato con il presente C.U. si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l'iscrizione effettuata tramite on-line, sarà cura di questo Comitato inviare, a mezzo posta prioritaria, le **schede informative ai Campionati Regionali 2012/2013, salvo l'esito della ratifica.**

Le suddette schede, unitamente all'autorizzazione per l'utilizzo della procedura programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato **entro e non oltre lunedì 30 luglio 2012.** Le schede informative, in originale, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta.

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 16 SETTEMBRE 2012

R) – GIOVANISSIMI REGIONALI**SCADENZA ISCRIZIONE ON LINE 18 LUGLIO 2012 (*)**

Diritto di iscrizione al campionato (società dilettanti)	€.	260,00
Diritto di iscrizione al campionato (società puro Settore Giovanile)	€.	210,00

N.B. Oltre all'importo di cui sopra le Società di Puro Settore Giovanile dovranno versare anche il saldo passivo relativo alla Stagione Sportiva 2011/2012. Mentre potranno usufruire dell'eventuale saldo attivo effettuando il versamento a conguaglio.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Il pagamento dell'importo previsto per l'iscrizione ai relativi Campionati Regionali potrà avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).

(*) Ai fini della validità dell'iscrizione, il plico cartaceo dovrà essere spedito **entro il 19 luglio 2012 (fa fede la **DATA DI SPEDIZIONE**) o **DEPOSITATO** presso questo Comitato Regionale entro **LE ORE 12,00 DEL 21 LUGLIO 2012****

Scheda informativa

Secondo l'elenco delle società Dilettanti/Pure aventi diritto di partecipazione al Campionato Giovanissimi Regionale di "Merito" e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2012/2013, pubblicato con il presente C.U. si informa che alle medesime, dopo aver riscontrato l'iscrizione effettuata tramite on-line, sarà cura di questo Comitato inviare, a mezzo posta prioritaria, le **schede informative ai Campionati Regionali 2012/2013, salvo l'esito della ratifica.**

Le suddette schede, unitamente all'autorizzazione per l'utilizzo della procedura programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato **entro e non oltre lunedì 30 luglio 2012.** Le schede informative, in originale, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta.

DATA DI INIZIO CAMPIONATO: 16 SETTEMBRE 2012

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI – GIOVANISSIMI – GIOVANISSIMI B SOCIETA' PROFESSIONISTICHE 2012/2013

SCADENZA ISCRIZIONE 26 LUGLIO 2012 *

*** Modulo di iscrizione**

Si informa che in data 5/07/2012 sono state inviate, a mezzo posta prioritaria, i moduli per presentare le **domande di partecipazione ai Campionati Regionali 2012/2013 riservato alle Società Professionistiche.**

Le suddette domande, unitamente all'autorizzazione per l'utilizzo della procedura programmazione gare, dovranno essere depositate e/o inviate a questo Comitato **entro e non oltre giovedì 26 luglio 2012.** Le domande di partecipazione, **in originale**, potranno essere consegnate a mano (i nostri uffici effettueranno il seguente orario: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00) o inviate per posta (farà fede la data del timbro di partenza).

TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATI ATTIVITA' GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Si invitano le Società partecipanti ai Campionati dell'attività indicata in oggetto di voler effettuare i versamenti sotto riportati per la partecipazione ai campionati:

Allievi Regionali maschili calcio a 11 – Società Professionistiche € 380,00

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 – Società Professionistiche € 330,00

Il pagamento dell'importo previsto per l'iscrizione ai suddetti Campionati Regionali potrà avvenire mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. L.N.D. o mediante Bonifico Bancario su Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve Agenzia Firenze 1 codice IBAN IT08Z0873602801000000600169 intestato a questo Comitato (allegare copia bonifico alla domanda di iscrizione).

N.B. LA TASSA E' DOVUTA DALLE SOCIETA' INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE, PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUNO DEI SUINDICATI CAMPIONATI.

ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI : ALLIEVI, ALLIEVI B, GIOVANISSIMI, GIOVANISSIMI B

Si porta a conoscenza alle Società interessate che le iscrizioni ai campionati in epigrafe dovranno essere presentate entro **LUNEDÌ 20 AGOSTO 2012** direttamente alle Delegazioni Provinciali di competenza usufruendo del modulo scaricabile sul sito internet www.figc-crt.org nella "sezione modulistica".

Si ricorda che le Società di Puro Settore dovranno presentare al momento dell'iscrizione ai suddetti Campionati anche il Foglio Censimento scaricabile al sito di cui sopra.

CALCIO A CINQUE

SERIE C2

Preso atto della rinuncia a partecipare al Campionato di Serie C2 con richiesta di partecipare al Campionato di serie D della Società **TRE ESSE 2005**.

Preso atto della comunicazione di cessazione di attività delle Società **VALDARNIA, RINASCITA DOCCIA** e **IMPRUNETA TAVARNUZZE**.

Si dispone che vengano ammesse a completamento dell'organico di Serie C2 per la Stagione Sportiva 2012/2013 le Società **SALIVOLI CALCIO, VERAG PRATO EST AVIS, SAN GIOVANNI C5** e **SESTOESE CALCIO A CINQUE**.

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE

CENTRO TECNICO DI TIRRENIA –STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Convenzione Centro Tecnico – Società

Il Centro Tecnico ha avviato, ormai da circa otto anni, un progetto sperimentale di collaborazione diretta con le **Società toscane** che svolgono attività giovanile.

Scopo dell'iniziativa è quello di rendere l'opera di tutti coloro che operano con atleti del settore giovanile sempre più efficace sul piano dell'educazione motoria e sportiva.

Il Centro Tecnico, infatti, ha garantito la presenza di propri tecnici presso le Società convenzionate a supporto dell'attività, in modo particolare per quanto riguarda la programmazione didattica relativa alla categoria Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti; ha effettuato in ogni singola società un corso di formazione e aggiornamento per istruttori e dirigenti, ha fornito consulenza generale su tematiche metodologiche, organizzative, mediche. E' opportuno puntualizzare, a questo proposito, che le Società hanno usufruito dei servizi direttamente in sede; sono stati, infatti, i tecnici del centro di Tirrenia a fornire il supporto direttamente presso la Sede delle società.

Ha inoltre consentito l'uso del "logo" del Centro Tecnico per iniziative legate all'attività di base.

Il consuntivo dell'attività svolta in questi anni può essere considerato più che buono e, crediamo, che anche da parte delle società convenzionate il gradimento per il servizio ricevuto sia positivo.

Ogni mese, attraverso i Comunicati Ufficiali Regionali e Provinciali, è stato pubblicato il resoconto dell'attività svolta in ognuna delle società convenzionate.

L'obiettivo che il Centro Tecnico si propone per la prossima stagione sportiva è quello di ampliare il numero delle Società con cui stipulare una convenzione, coinvolgendo tutte le Delegazioni Provinciali della Toscana.

Coloro che fossero interessati ad avere maggiori informazioni sui termini della convenzione-collaborazione con le Società, possono consultare il sito www.tirrenialab.org, prendere contatto direttamente con il Comitato Regionale Toscana telefono 0556521416/444 o all'indirizzo e-mail centrotecnicotirrenia@virgilio.it oppure, chiedere presso la propria Delegazione Provinciale.

Le Società interessate a stipulare, per la prossima stagione sportiva, una convenzione con il Centro Tecnico di Tirrenia possono farne richiesta tramite lettera indirizzata al:

Presidente Comitato Regionale Toscana – LND Via G. D'Annunzio 138 – 50135 FIRENZE

Le **Società attualmente convenzionate**, qualora fossero interessate a proseguire la collaborazione con il Centro Tecnico, devono comunicarlo utilizzando la stessa procedura sopra riportata.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per venerdì 10 Agosto p.v.

Si precisa infine che le richieste presentate dalle Società entro il termine sopra indicato, non impegnano immediatamente la Società stessa alla firma della convenzione; hanno il solo scopo di evidenziare una disponibilità di massima, disponibilità che dovrà essere successivamente confermata o meno a seguito di un incontro specifico con i responsabili del Centro Tecnico di Tirrenia.

5. Giustizia Sportiva

5.1. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Pietro Villari	Componente
Dott. Duccio Baglioni	Rappresentante A.I.A.

Con L' assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 29 giugno 2012 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

178 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo dell'Atletico Massese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Marco Dati con una squalifica per sette gare. C.U. n.51 del 31/05/2012.

Nel corso del secondo tempo della gara " Paradiso E.B. – Atletico Massese " valevole per il campionato provinciale di 3 categoria, il calciatore in oggetto veniva espulso dal campo per aver offeso l'arbitro. Alla notifica del provvedimento si avvicinava al D.G. con aria minacciosa e tentava di colpirlo con un pugno al viso. Il tentativo falliva solo grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra che lo allontanavano dall'arbitro e lo accompagnavano fuori dal campo. Per tale condotta il giocatore veniva squalificato per sette gare. Sanzione aggravata in quanto capitano.

Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società dell'Atletico Massese la quale sostiene che il calciatore, in qualità di capitano, protestava contro una decisione tecnica del D.G. In seguito alla risposta negativa di quest'ultimo si lasciava andare ad una esclamazione che, seppur volgare, secondo la reclamante, non era riferibile alla persona del D.G. ma semmai al contesto della gara. Relativamente poi al tentativo di colpire l'arbitro con un pugno al viso, la reclamante afferma che il proprio tesserato si trovava ad un metro dal D.G. e pertanto ad una distanza che rendeva impossibile colpirlo. Inoltre i compagni di squadra si trovavano ad almeno 5 metri dal giocatore in questione e quindi il loro presunto intervento sarebbe stato impossibile. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate la società ritiene che il gesto del proprio calciatore andrebbe qualificato come meramente minaccioso senza alcuna conseguenza per l'incolumità del D.G. Chiede pertanto una riduzione della squalifica.

L'arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto in sede di referto gara. Precisa altresì che: 1) il calciatore in questione già durante il primo tempo era stato ammonito per proteste; 2) che al momento del tentativo di colpirlo si trovava a non più di mezzo metro; 3) Che il tentativo non andava a buon fine non solo per l'intervento dei compagni di squadra, che erano tutti intorno ai due contendenti, ma perché lui stesso riusciva a schivare il colpo con un piegamento del corpo. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al giocatore in questione. Infatti il supplemento di rapporto non lascia alcun dubbio circa la dinamica dei fatti accaduti dopo l'espulsione del giocatore. Pertanto non vi sono gli estremi per qualificare la condotta del tesserato come meramente minacciosa. Anzi da quanto dichiara l'arbitro il tentativo di aggressione e' stato assolutamente reale ed il pugno non lo ha raggiunto solo perché è riuscito a schivarlo. La sanzione del G.S. appare congrua rispetto alla condotta posta in essere dal giocatore.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e ordina l'incameramento della relativa tassa.

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Pietro Villari	Componente
Dott. Duccio Baglioni	Rappresentante A.I.A.

Con L' assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 13 luglio 2012 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

**174 stagione sportiva 2011/2012 Gara Montelupo – Real Cerretese (3-1) del 20/05/2012.
Campionato di Promozione – Play Off. In C.U. n.69 del 24/05/2012 C.R.T.**

Reclama la società Real Cerretese avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2017

“MARCHI MAURO (REAL CERRETESE A.S.D.)

Allontanato per proteste, metteva le mani sul petto del D.G. spingendolo indietro con violenza e per circa 2-3 metri. Dopodichè, afferrava con una mano il collo dell'arbitro stringendolo a tal punto da procurargli forte dolore e con l'altra mano lo colpiva violentemente al volto, all'altezza della mandibola sx con un pugno, tanto da generare forte dolore e facendolo altresì barcollare.

Nonostante un primo intervento dei giocatori al fine di allontanarlo, nuovamente riusciva a raggiungere l'arbitro colpendolo al volto con due forti schiaffi che cagionavano forte dolore. Solo a questo punto veniva allontanato definitivamente dal terreno di gioco nonostante il suo continuo tentativo di divincolarsi per raggiungere di nuovo l'arbitro. Dopo la gara, a motivo dell'acuirsi del dolore alla mandibola, l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pistoia ove gli veniva rilasciato referto medico, che viene acquisito agli atti.”

Tutto ciò premesso il G.S.T., valutate le infrazioni commesse di particolare gravità, dispone altresì La Preclusione Definitiva Alla Permanenza In Qualsiasi Rango O Categoria Della F.I.G.C. (Art. 19 Comma 3)

La reclamante, pur condannando i gesti del proprio tesserato, cerca in qualche modo di minimizzarli ritenendo la sanzione troppo severa anche in virtù del fatto che, sempre secondo la proponente il gravame, gli accadimenti sono stati riportati in maniera non del tutto esatta: da ciò se ne ricava che la sanzione inflitta dal G.S. è troppo punitivo verso il Marchi.

Chiede pertanto una rivisitazione dei fatti ed una riduzione della sanzione.

Chiede di essere presente all'udienza avanti alla C.D.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto conferma sostanzialmente quanto già evidenziato nel primo documento ufficiale.

La C.D. riunita in camera di consiglio, respinge il reclamo.

In via preliminare occorre evidenziare che, sebbene ritualmente convocata, la società reclamante non era presente in udienza o meglio, era presente un suo rappresentante sfornito di rituale delega del Presidente e quindi soggetto non legittimato a rappresentare la predetta.

Nel merito occorre osservare che sia la descrizione dei fatti che la motivazione della decisione del G.S. appaiono assolutamente bene esposti e circostanziati.

Fatti come quelli avvenuti nel caso in esame creano assoluto disdoro a tutto il movimento calcistico e devono essere adeguatamente sanzionati.

Da notare infine che i futili motivi che hanno innescato l'azione del Marchi rendono la stessa assolutamente incomprensibile né può essere addotto quale scusante il fatto che l'arbitro non avrebbe adottato una sanzione disciplinare verso un calciatore avversario così come invece invoca la reclamante a parziale scriminante.

I fatti sono stati di una gravità tale da giustificare integralmente la sanzione inflitta dal G.S.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

179 / stagione sportiva 2011/20112.

Reclamo proposto dall’A.S.D. Filettole Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Pisa ha sanzionato, con l’ammenda di € 1.500,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Filettole – Vecchiano, disputata in data 2 giugno 2012.(C.U. n. 58/2012).

Il provvedimento assunto dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Pisa così motivato,

AMMENDE

EURO 1.500,00 FILETTOLE CALCIO

“Per gravi e reiterate intemperanze dei propri sostenitori che introducevano ed accendevano sugli spalti lanciandoli poi in più occasioni in campo sia fumogeni che razzi, che petardi. Tale comportamento reiterato per tutta la gara ne ritardava l'inizio e costituiva un reale pericolo all'incolumità dell'assistente del D.G. . Questi veniva colpito senza conseguenze dal corpo di un petardo esplosivo, ma riportava tuttavia lo stordimento e la perdita dell'udito per circa 20 minuti in conseguenza dello scoppio dello stesso petardo nelle sue vicinanze. Inoltre le intemperanze si manifestavano anche con il lancio di una bottiglia di vetro e di liquidi imprecisati nei pressi dell'assistente del D.G. che veniva ripetutamente offeso e minacciato (C.U. n. 58 - pag 4, “

viene impugnato, nei termini, dalla Società Filettole la quale, a mezzo del legale di fiducia, contesta la decisione con amplissimo reclamo che la Commissione riassume nei suoi punti nodali.

In buona sostanza la reclamante mette in dubbio che l'addebito possa riguardare unicamente i sostenitori della Società Filettole ritenendo impossibile per gli ufficiali di gara la loro identificazione, stante la promiscuità degli spettatori per la carenza di tribune e spazi riservati, nell'impianto in cui si è giocato, alle diverse tifoserie.

Nega comunque che i petardi siano esplosi sul campo essendo ciò avvenuto sul bordo di esso“ove non poteva stazionare nessuno”..., per cui nessuna conseguenza lesiva poteva verificarsi in danno dei presenti il che testimonia, secondo la Società, non essere stato posto in essere alcun atto di violenza, così come sembrerebbe intendere la decisione del G.S..

Peraltro sostiene che si ha certezza della responsabilità della Società solo nel caso del lancio di un fumogeno da parte del calciatore Salierno, il quale è stato autonomamente sanzionato, ragion per cui la sanzione inflitta nei confronti della Società costituisce evidente duplicazione.

Afferma che le “inottemperanze” (rectius: intemperanze) dei tifosi sono comunque da attribuirsi non già ad un comportamento connotato da violenza, quanto ad...” una colorita manifestazione folkloristica pensata dalle due squadre dato l'importante traguardo raggiunto”.

Quanto appena riportato costituisce corollario alla asserzione, poco prima formulata, con la quale la reclamante dichiara un'intesa in essere con la squadra avversaria, allorché afferma che “Lo scoppio dei petardi e di altri fuochi di artificio era stato concordato da entrambe le squadre prima dell'inizio della gara e ciò a coronazione non solo dell'importanza della stessa (n.d.r: finale play off) ma anche per la presenza sugli spalti delle predette autorità.” (Sindaco e Giunta Comunale in parte!, n.d.r.)

Il tutto, si sostiene, nell'ambito di una elevata tensione determinata dalla importanza di una gara di play-off, disputata nell'ambito di un vero e proprio derby.

Addebita il ritardo nell'inizio della gara ad entrambe le società con ciò ritenendole, evidentemente, egualmente responsabili.

Dichiara ancora la reclamante che, contrariamente a quanto desunto dal rapporto di gara, l'A.A. non è stato colpito da alcun oggetto e che lo stordimento, da questi accusato a seguito dello scoppio di un petardo, “è una circostanza del tutto soggettiva” non costituente “fonte di prova privilegiata”.

Ritiene inoltre che il G.S. abbia contestato la violenza e la pericolosità del comportamento dei tifosi con conseguente applicazione del disposto dell'art. 14 del C.G.S., in luogo dell'applicazione dell'art. 12 del medesimo Codice

A dimostrazione della sperequazione della sanzione cita una serie di decisioni emesse da vari Giudici che avrebbero inflitto sanzioni più miti in casi più gravi.

In tema di afflittività afferma essere la sanzione di sì rilevante impegno economico da poter creare problemi in sede di iscrizione al prossimo campionato e ritiene che la sanzione debba essere commisurata “...al potenziale economico della Società che la riceve”.

Anche in questo caso richiama altri precedenti giurisprudenziali favorevoli alle tesi esposte. Conclude chiedendo, in tesi, un'attenuazione della sanzione che ritiene doversi determinare nel minimo edittale di € 500,00 "ed applicazione dell'esimente di cui all'art. 13 C.G.S., con conseguente ulteriore sconto"

In ipotesi ridurre l'ammenda nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto della giurisprudenza citata e delle conseguenze negative che la sanzione comporterebbe per la Società. Alla richiesta audizione è presente il legale rappresentante della Società, Sig. Riccardo Giovannetti, assistito dall'Avvocato Lorenzo Signorini del Foro di Pisa i quali, dopo aver avuto lettura dei supplementi di rapporto resi dal D.G e dal suo A.A., ripropongono le argomentazioni di cui al reclamo con particolare riferimento ai benefici di cui all'art. 13 del C.G.S. nel caso in cui si verificano i fatti previsti dall'art. 12.

In sede di decisione la C.D.T. Toscana rileva l'inconsistenza e la speciosità del reclamo dovendosi premettere che in tale atto la Società tralascia deliberatamente di ricordare il carattere di prova privilegiata che, nel nostro ordinamento, rivestono i rapporti di gara resi dall'arbitro e dagli assistenti. Nella fattispecie detti atti risultano essere compilati con estrema chiarezza, e con una descrizione analitica, minuziosa, precisa di quanto accaduto, a fronte della quale nulla oppone la Società se non mere espressioni del tutto prive di quegli argomenti probatori che possano instillare nel giudicante un sia pur minimo dubbio sull'effettivo svolgersi dei fatti.

Dall'esame degli atti ufficiali invero emerge, contrariamente all'assunto difensivo, quanto segue. Nel corso del primo tempo è avvenuto il lancio di una bottiglia di birra caduta, fortunatamente, solo nelle vicinanze di un A.A..

All'inizio del II tempo si è verificato, sempre nei confronti del medesimo ufficiale di gara, il lancio di alcuni petardi, cinque per l'esattezza, proprio all'interno del campo di gioco e quindi non in una zona di campo nella quale non doveva trovarsi alcuno.

Ad esso seguiva il lancio di altro petardo che cadeva solo nelle vicinanze dell'Assistente senza creare alcun danno.

Venivano quindi ulteriormente lanciati due fumogeni che ricadevano nello spazio tra gli spalti ed il campo, all'altezza circa della metà campo, ove si trovava l'A.A. ed infine veniva lanciato un razzo di segnalazione luminoso che ricadeva lontano dal terreno di gioco.

Deve rilevare la Commissione come il non avere i lanci recato alcun danno a persone o cose appare del tutto marginale a fronte della potenzialità lesiva dei comportamenti posti in essere.

Nessun dubbio sussiste, inoltre, circa gli autori del lancio avendo l'Assistente, oggetto delle "attenzioni" sopradescritte, riportato le frasi inequivocabili che hanno preceduto e seguito i lanci, ed anche perché il tutto proveniva dal gruppo composto da circa venti persone che si trovava proprio nella metà di campo di sua competenza.

Tra essi l'ufficiale di gara identificava tre tifosi del Filettolo da lui personalmente conosciuti.

Le frasi che hanno preceduto e seguito il lancio di un liquido non identificato, che non ha peraltro raggiunto l'A.A., rendono l'episodio descritto assolutamente credibile.

Costituisce supposizione arbitraria, priva di fondamento, l'affermarsi da parte della Società che il G.S. abbia in qualche modo rubricato i fatti accaduti come veri e propri episodi di violenza e, in quanto tali, regolati dal disposto dell'art. 14 del C.G.S..

Il G.S., come di norma accade nelle eguali fattispecie, ha applicato il disposto dell'art. 12 del citato Codice il quale pone a carico della Società, in virtù del disposto dell'art. 4, la responsabilità per "l'introduzione e l'utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere".

Si ricorda che la disposizione, dopo aver indicato le sanzioni previste a carico delle società professionistiche, nella seconda parte dell'ultimo capoverso del comma 7 indica, ovviamente con riferimento a tutte le infrazioni previste dalla norma stessa, che:

"Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00, ed è questa la norma che, con indubbia benevolenza, il G.S. ha applicato.

Premesso che l'eccezione sollevata denota una non perfetta conoscenza della normativa vigente, che mal si concilia con il disposto dell'art. 2 comma 2 del C.G.S., il Collegio osserva che l'invocata applicazione dell'art. 13 del C.G.S. non può trovare ingresso in questa sede rilevandosi che essa avviene nei casi in cui la Società abbia attuato tutto quanto in suo potere al fine di prevenire e/o comunque rimuovere le cause di fatti che sono o si potrebbero rilevare potenzialmente pericolosi. Nel caso di specie tale norma non può trovare applicazione sia perché si controverte in materia di lancio di fumogeni o petardi, sia perché è stata - per propria espressa ammissione - la stessa Società a consentire, d'accordo con la squadra avversaria, il loro lancio.

Per quanto si riferisce alla citazione di delibere assunte in ordine a fatti che si pretende essere simili, asseritamente sanzionate in misura inferiore, esse, a parere del giudicante, non possono essere poste semplicisticamente a raffronto con quella in esame.

Si deve infatti aver riguardo non solo all'autonomia del singolo giudice, che viene chiamato ad applicare le sanzioni all'interno del minimo e del massimo che la normativa prevede, ma anche alla comparazione dei fatti e delle circostanze che li hanno determinati.

Il raffronto deve avvenire, quindi, con riferimento alle singole fattispecie e non estrapolando, sic et simpliciter, la "massima" dal maggior contesto della delibera.

Osserva ancora la Commissione che, se quanto fin qui indicato è riferito a ciò che è accaduto in campo, la lettura del reclamo non esime la C.D. dal valutare la gravità di quanto in esso contenuto e ciò con esplicito riferimento all'affermazione circa l'accordo preliminare, intervenuto tra le due squadre, di fare esplodere fumogeni e petardi al fine di festeggiare l'esito del campionato, nonché alla successiva chiamata di correatà (A parere di chi scrive, quindi, non è possibile addebitare l'intera responsabilità dell'accaduto alla scrivente società senza il benché minimo concorso di colpa con la squadra avversaria).

L'affermazione in esame che viene peraltro ribadita, a scanso di equivoci, poco dopo, costituisce da parte della Società reclamante il chiaro e premeditato intento - portato a compimento - di violare, in concorso con altri, il disposto di quanto indicato dall'art. 12 del C.G.S..

Sul punto si pronuncerà la Procura Federale alla quale, per atto dovuto, si trasmettono gli atti.

Relativamente alla ipotizzata duplicazione di sanzione con quella inflitta al calciatore Salierno, si osserva che del comportamento del calciatore - correttamente sanzionato per quanto commesso dallo stesso - risponde anche la Società, sempre in applicazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S..

Concludendo l'esame della questione il Collegio afferma essere definitivamente accertato che: in campo si è verificato il lancio di fumogeni, petardi e che dagli spalti è stato lanciato, sia pure verso lo spazio esterno un razzo da segnalazione:

la Società non solo nulla ha fatto per impedire quanto accaduto, anzi ha concordato preventivamente il lancio dei materiali sopra indicati che solo per caso non ha provocato danni; che un A.A ha riportato uno stordimento ed una momentanea (circa 20 minuti) diminuzione unilaterale dell'udito;

è accertata la riconducibilità degli addebiti, a tifosi della Società reclamante;

il G.S. ha correttamente interpretato i fatti e la contenuta applicazione della sanzione testimonia per il riconoscimento, quale esimente, della totale assenza di danni a persone o cose.

Siffatta ricostruzione degli avvenimenti rende la sanzione irrogata benevola e conseguentemente da confermare.

Il reclamo deve quindi essere respinto.

P.Q.M.

la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo l'acquisizione della tassa di reclamo.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto indicato in parte motiva.

JUNIORES PROVINCIALI - TORNEO GOLENA DELL'ARNO

180 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 59 del 14.06.2012)

Reclamo della polisportiva dilettantistica La Cella avverso la sanzione dell'ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S. Pisa

Reclama la Polisportiva dilettantistica La Cella avverso la sanzione dell'ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S Pisa, con la seguente motivazione: "Per intemperanze dei propri tesserati e sostenitori nonché per mancata assistenza al D.g. la cui auto veniva da questi rinvenuta danneggiata al momento di abbandonare l'impianto. La società La Cella è tenuta al risarcimento del danno sul lato posteriore destro dell'auto dietro presentazione di regolare fattura".

La reclamante chiede la riforma del giudizio di prime cure, previo annullamento della sanzione inflitta alla società, ovvero, in subordine, lo stralcio della condanna al risarcimento del danno subito dall'autovettura del D.G..

Sostiene la società che il dirigente accompagnatore, recatosi pochi minuti dopo il termine della gara, ha trovato chiuso lo spogliatoio arbitro.

Nega, inoltre, l'allontanamento dagli impianti dei propri dirigenti, dato che gli stessi erano impegnati allo svolgimento di una manifestazione organizzata dalla stessa società, denominata 'Festa dello sport', presso il campo sportivo, precisando il fatto che il D.g. avrebbe potuto facilmente reperire un dirigente.

La reclamante, infine, nega ogni addebito in ordine al danno subito, poiché il D.g. non ha affidato le chiavi dell'autovettura ad alcun dirigente, né prima né dopo la gara.

La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.

L'arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha confermato la mancata assistenza da parte della dirigenza della squadra locale, precisando, quanto ai danni subiti dalla propria autovettura, di aver contattato il 'Pronto Aia' spiegando la situazione e riportando l'accaduto.

Dagli atti, pertanto, risulta evidente il venir meno agli obblighi di assistenza ricadenti a carico del dirigente accompagnatore della squadra ospitante.

Curiosa è la tesi difensiva della reclamante, i cui toni, peraltro, avrebbero potuto essere oggetto d'indagine federale, laddove 'pretende' che sia obbligo dell'arbitro mettersi alla ricerca di un dirigente per ricevere l'assistenza prescritta dalle carte federali.

Tesi che, pertanto, non può trovare accoglimento poiché palesemente in contrasto con l'art. 65, n. 2, delle N.O.I.F, il quale prevede che "Le società ospitanti – o considerate tali – sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza".

Invero, il reclamo è meritevole di accoglimento per quanto attiene la richiesta di annullamento della condanna al risarcimento del danno, in quanto il D.G. ha ommesso di attivare la procedura prevista per l'affidamento della custodia della propria autovettura al personale della squadra ospitante.

Ovviamente, nulla esclude che eventuali dispute sul punto possano essere prese in esame da parte di organo appartenente ad altra giurisdizione.

P.Q.M.

la C.D.T.T.:

in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Polisportiva dilettantistica La Cella, confermando la sanzione dell'ammenda di € 80,00 inflitta dal G.S. Pisa, annullando la condanna della società reclamante al risarcimento del danno subito dall'autovettura del D.g.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.

ALLIEVI "B"

175 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo U.S.D. Stiava Avverso Squalifica Del Calciatore Pacini Mattia Egidio Fino Al 25\10\2012 (C.U. N° 51 Del 24\5\2012)

Propone rituale reclamo la U.s.d. Stiava avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Lucca con la seguente motivazione: "Espulso per aver protestato nei confronti del D.G alla nortifica stratonava la divisa dell'Arbitro all'altezza del petto".

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non nega l'episodio, ma tende a minimizzare il contesto, sostiene infatti che il giocatore, protestando per una decisione tecnica, nel gesticolare, forse, avrebbe sfiorato il lembo della divisa del D.G., in modo del tutto involontario ed accidentale e senza alcun intento violento.

A fine gara si sarebbe recato dall'arbitro per scusarsi dell'accaduto.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.

L'Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce le dinamiche evidenziate nel primo rapporto, precisando che l'azione del Benvenuti, assolutamente non violenta, era però sicuramente volontaria e non accidentale ed estremamente maleducata, esclude altresì che il calciatore gli abbia porto le proprie scuse sia durante che dopo la gara.

Ciò detto la C.D. ritiene che il gesto del Pacini sia censurabile poichè, come si è sempre rilevato, l'attingere il D.G., anche in modo non particolarmente violento, ma volontario, comporta sanzione grave ed esemplare.

La descrizione fornita dal D.G. e confermata in sede di rapporto, non può che far ritenere l'azione del calciatore volontaria.

Si nota infine come la sanzione ricada in un periodo che, per effetto della sospensione dei campionati, riduce in effetti di molto l'afflittività della sanzione stessa, la quale, apparendo congrua, va confermata.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

ALLIEVI 'B' – COPPA SIGHERI

181 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 59 del 14.06.2012)

Reclamo dell'A.S.D. Fides verso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Francesco De Tommaso dal G.S. Pisa fino al 15.11.2012 (5 mesi) .

Con reclamo inviato agli Uffici del C.R.T. in data 20.06.2012 l'associazione sportiva dilettantistica Fides impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Pisa ha inflitto all'allenatore Tommaso De Francesco la sanzione della squalifica fino al 15.11.2012 (5 mesi), perché "a fine gara offendeva il d.g. correndogli incontro ed impedendogli di uscire dal terreno di giuoco. Strattonava e spingeva il d.g. fino a quando non veniva allontanato dai suoi stessi giocatori".

La reclamante non contesta la dinamica dei fatti oggetto del rapporto gara, ma eccepisce uno scambio di persona, e quindi l'errore commesso dal D.g. nell'identificare l'effettivo responsabile, tra colui che ha posto in essere la condotta oggetto di contestazione e il soggetto al quale poi è stata addebitata.

La società precisa che l'allenatore - sig. De Francesco – non è mai stato colpito da provvedimenti di squalifica ed è soggetto totalmente estraneo ai fatti di causa.

Sostiene, infatti, la società che il soggetto effettivamente responsabile della condotta oggetto di contestazione è il Dirigente Accompagnatore – sig. Castellini Maurizio - e non come erroneamente riportato il sig. De Francesco Tommaso, allegando a comprova dichiarazione con la quale quest'ultimo si assume tutta la responsabilità.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

La Commissione, previa acquisizione del supplemento di rapporto ai fini istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.

Il reclamo è meritevole di accoglimento in quanto l'arbitro con il supplemento di rapporto ha riconosciuto di aver erroneamente individuato nell'allenatore della squadra Fides – sig. Tommaso De Francesco – anziché nel dirigente accompagnatore – Sig. Castellini Maurizio – il soggetto autore della condotta contestata.

Alla luce di siffatte dichiarazioni, il Collegio, preso atto dello scambio di persona, provvede come al dispositivo

P.Q.M.

la C.D.T.T.:

accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Fides e, per l'effetto, annulla la squalifica inflitta all'allenatore Sig. De Francesco Tommaso, disponendo l'invio del fascicolo contenente gli atti di causa al G.S. per quanto di competenza.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove addebitata.

6 . ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 5/A del 16/07/2012 della F.I.G.C. riguardante Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- C.U. n°6/A del 18/07/2012 riguardante Incremento i indice ISTAT - adeguamento Premio di Preparazione

Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 19/07/2012.

Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)